

PRESIDENTE. Dunque l'articolo primo sarebbe così concepito:

Art. 1.

Agli articoli 225 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 21 maggio 1908, numero 269, sono sostituiti i seguenti:

Art. 225. — Il Consiglio provinciale si compone:

di 80 membri nelle provincie che hanno una popolazione superiore ad un milione di abitanti;

di 70 membri in quelle che hanno una popolazione eccedente 800,000 abitanti;

di 60 membri in quelle che hanno una popolazione eccedente i 600,000 abitanti;

di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400,000 abitanti;

di 40 in quelle la cui popolazione supera i 200,000 abitanti;

di 30 nelle altre provincie.

Segue poi la parte che si riferisce all'articolo 269 la quale risulterebbe così redatta:

Articolo 269. — I comuni non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione residente, desunte dai registri d'anagrafe regolarmente tenuti, non si sono mantenute costanti per un quinquennio, ai termini dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1881, n. 308.

I mutamenti di rappresentanza sono ordinati con decreto del prefetto, salvo ricorso al Ministero.

I mutamenti del numero dei componenti del Consiglio provinciale e del riparto dei consiglieri provinciali fra i diversi mandamenti della provincia, resi necessari in conseguenza delle variazioni della popolazione residente accertate dal censimento generale della popolazione saranno ordinati, sentiti i Consigli stessi, mediante decreto reale, il quale determinerà anche l'epoca e le norme per l'attuazione di ogni mutamento.

La prima applicazione di questa disposizione avrà luogo dopo la pubblicazione del censimento generale della popolazione da eseguirsi durante il primo semestre del 1911 a norma della legge 8 maggio 1910, n. 212.

Pongo a partito l'articolo 1 così modificato.

(È approvato).

Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 228 del suddetto testo unico, è sostituito il seguente:

« Il Consiglio provinciale si riunisce di

pien diritto ogni anno il secondo lunedì di settembre in sessione ordinaria ».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

« Alle parole: secondo lunedì di settembre; sostituire: terzo lunedì di settembre ».

« Nuvoloni, Furnari, Scaglione, Cimorelli, Montauti, Celesia, Buonvino, Giuliani, Giaccone ».

L'onorevole Nuvoloni ha facoltà di parlare.

NUVOLONI. Ho proposto questo emendamento perchè nel terzo lunedì di settembre è più facile che tutti i Consigli provinciali si possano non solo convocare, ma che possano anche continuare nei lavori: tutti conoscono l'inconveniente odierno: i Consigli provinciali si debbono riunire nel secondo lunedì di agosto, ma in realtà in tal giorno o non sono in numero legale o prorogano i lavori.

PRESIDENTE. L'onorevole Beltrami ha facoltà di parlare.

BELTRAMI. Mi oppongo all'emendamento dell'onorevole Nuvoloni per un maggiore ritardo della convocazione del Consiglio provinciale; anzi domando all'onorevole Commissione con quali criteri ha fatto la sua proposta.

Se, per ipotesi, l'esito delle urne portasse che il presidente ed i membri della Deputazione non fossero più eletti, come si può lasciare la provincia per un paio di mesi senza che essa abbia la sua legittima rappresentanza?

Chiedo, adunque, alla Commissione di volermi dare schiarimenti in proposito, e se sono contrario alla proposta concordata fra il Governo e la Commissione, di fissare la prima riunione del Consiglio provinciale, non più al secondo lunedì di agosto, ma al primo lunedì di settembre; sono tanto più contrario all'emendamento dell'onorevole Nuvoloni, che propone al terzo lunedì di settembre, ritardando sempre più il Consiglio provinciale di nominarsi la propria rappresentanza.

Una voce al centro. Non c'è niente di male.

BELTRAMI. Come non c'è niente di male? Non capisco intanto perchè un consenso debba ritardare di due mesi la data della propria costituzione. E poi, nella provincia possono sorgere questioni importantissime, che portano seco la necessità di rivolgersi alla Deputazione provinciale, e questa potrebbe trovarsi in condizioni da non essere in grado di soddisfare alle varie